



COMUNE DI PISA
Direzione Advocatura Civica

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze
Alla Segreteria Generale

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Giudice di Pace di Roma – Iasimone Luigi c/Equitalia Servizi di riscossione spa oggi Agenzia delle Entrate Riscossione, Comune di Pisa e altri – liquidazione spese processuali come da sentenza n. 26573/2017 – importo € 117,10 compresi IVA e ulteriori accessori come per legge. (16c17)

Soggetto creditore:

Denominazione: Agenzia delle Entrate Riscossione spa

Codice fiscale / 13756881002

Residenza / Via Giuseppe Grezar, 14 - Città - 00142 Roma

Importo complessivo del debito: € 117,10=

di cui: €	71,43=	spese e competenze liquidate sent
€	10,72=	rimborso forf. 15%.
€	3,29=	cap 4%
€	18,80=	IVA 22%
€	12,86=	esborsi

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

X art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito

- Il sig. Luigi Iasimone, con atto notificato in data 13/2/2017, citava l'Equitalia servizi di riscossione spa oggi Agenzia delle Entrate Riscossione, il Comune di Pisa ed altri avanti al Giudice di Pace di Roma per ottenere l'annullamento di numerose cartelle esattoriali eccependo la prescrizione delle stesse.
- con sentenza n. 26573/17, il Giudice di Pace di Roma accoglieva il ricorso condannando i convenuti, in solido, al pagamento delle spese processuali. Il Comune di Pisa, pertanto, è tenuto al pagamento di € 117,10=, comprensivi di IVA e accessori da corrispondere all'Agenzia delle Entrate che ha versato già tutto l'importo.

o delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

☒ non si ravvisano profili di responsabilità;

☐ si rinvencono i seguenti profili di responsabilità:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:

- sentenza del Tribunale di Pisa n. 26573/17
- relazione dell'Avvocatura civica
- coordinate bancarie e progetto di notula

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 11/1/2018

IL DIRIGENTE
avv. Susanna Caponi

ESENTE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
Il Giudice di Pace di Roma, Dott.ssa Maria Cristina Vitale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di 1° grado iscritta al n.19157/17 R.G. , promossa dal sig. IASIMONE LUIGI(C.F. : SMNLGU46E31I130Z) elettivamente domiciliato in Roma alla Via Arrigo Davila c.n. 43/20 ,scala destra presso lo studio dell'Avv. to Giovanni Faragasso che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione.

OPPONENTE

CONTRO

ROMA CAPITALE in persona del suo Sindaco pro tempore elettivamente domiciliata in Roma alla Via del Tempio di Giove , n.21 presso gli uffici dell'Avvocatura comunale e rappresenta e difesa dal Funzionario delegato , Dott.Antonio Mazziotta come da delega in atti .

AMMINISTRAZIONE OPPOSTA

COMUNE DI FIUMICINO in persona del suo Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in Roma -Ostia Lido - alla Via Capitan Consalvo , n.23 presso lo studio dell'Avv.to Carla Buzzelli che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione passivo .

AMMINISTRAZIONE OPPOSTA

COMUNI DI PONTASSIEVE E RIGNANO SULL'ARNO in persona del suo Sindaco pro tempore elettivamente domiciliata in Pontassieve alla Via Tanzini , n.31 presso gli uffici della Casa comunale e rappresenta e difesa dal Funzionario delegato , Ass. Sc. Massimo Galbusera , come da delega in atti .

AMMINISTRAZIONE OPPOSTA

PREFETTURA di VITERBO in persona del Prefetto pro tempore .

AMMINISTRAZIONE OPPOSTA CONTUMACE

COMUNE DI PISA in persona del suo Sindaco pro tempore .

AMMINISTRAZIONE OPPOSTA CONTUMACE

ED

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONI S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in alla Via del Serafico , c.n. 106 presso lo studio dell'Avv. to Rosanna Summa che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta .

Aut 26573/17

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione all'esecuzione ai sensi dell' art.615 , I comma c.p.c. .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione in riassunzione ritualmente notificato il sig. IASIMONE LUIGI conveniva in giudizio Roma Capitale , il Comune di Fiumicino , il Comune di Pontassieve e Rignano sull'Arno , la Prefettura di Viterbo , il Comune di Pisa , nonché la società addetta alla riscossione del credito Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. per ivi sentire annullare l'intimazione di pagamento recante il N. 09720169014413742/000 , notificata in data 30-05-16 , e riferita a 31 cartelle esattoriali , di cui undici riferite a crediti derivanti da tributi (cartelle esattoriali , queste , di spettanza del Giudice tributario) , e venti relative a crediti scaturenti da sanzioni amministrative derivanti da violazioni al c.d.s. , con cui le suddette Amministrazioni , per il tramite dell'agente della riscossione , gli ingiungevano il pagamento della somma pari ad euro 24.532,85 . Rappresentava al riguardo che oggetto del presente giudizio sono solo le venti cartelle esattoriali concernenti crediti derivanti da sanzioni amministrative , con esclusione delle altre riferite a crediti di natura tributaria . Eccepiva la nullità della surrmenzionata intimazione di pagamento per : 1) mancate e/o nulle notificazioni sia dei verbali di infrazioni sottesi nel termine utile di legge , sia delle successive cartelle esattoriali ; 2) intervenuta prescrizione del diritto di credito delle P.A. convenute opposte per decorrenza del termine previsto dall'art. 28 della Legge N. 689/1981 ; 3) illegittimità delle maggiorazioni applicate sugli importi originari delle sanzioni amministrative ; chiedeva , pertanto , l'accoglimento dell'opposizione con conseguente annullamento in parte qua dell'impugnata intimazione di pagamento ; il tutto con refusione delle spese di causa da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antifisatario . Si costituiva Roma Capitale che depositava documentazione attestante la regolarità delle notificazioni dei verbali di infrazioni elevati dalla Polizia Municipale capitolina ; dunque , chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di causa . Si costituiva anche il Comune di Fiumicino che in via preliminare eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva , non spettandogli la notificazione delle sottese cartelle esattoriali ; nel merito , comunque , depositava documentazione attestante la regolarità della notificazione del verbale elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Fiumicino ; chiedeva , dunque , il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto , il tutto con vittoria di spese e diritti di causa. Si costituiva il Comune di Pontassieve e Rignano sull'Arno che faceva rilevare la correttezza del suo operato e che , comunque , la notificazione della cartella esattoriale e degli atti ingiuntivi successivi ad essa è di esclusiva spettanza della società di riscossione . Si costituiva anche la società di riscossione che in primis faceva rilevare la necessità di estendere il contraddittorio anche al Comune di Castel Gandolfo con riferimento alla cartella esattoriale N. 09720100102093147/000 ; nel merito , contestava in toto le avverse deduzioni perché infondate in fatto ed in diritto ,

evidenziando la correttezza dell'operato della società di riscossione ; depositava documentazione attestante la regolarità di tutte le cartelle esattoriali sottese all'impugnata intimazione di pagamento ; contestava , inoltre , la richiesta formulata da parte opponente di condanna in solido dei convenuti opposti . Non si costituivano in giudizio , invece , l'Amministrazione prefettizia viterbese e l'Amministrazione comunale pisana che , dunque , venivano dichiarate contumaci .Precisate le conclusioni dai procuratori dell'opponente e della società convenuta opposta , così come riportato sopra , attesa la natura squisitamente documentale della causa , la stessa veniva discussa e trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va innanzitutto evidenziato che oggetto del presente giudizio è l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alle cartelle esattoriali che nell'elenco del foglio descrittivo degli addebiti allegato alla richiesta di pagamento stesso , risultano collocate alle posizioni nn. 1) , 4) , 6) , 8) , 9) , 10) , 11) , 12) , 13) , 14) , 15) , 17) , 18) 19) , 22) , 23) , 25) , 26) , 27) e 30) , con esclusioni di tutte le altre di spettanza della giurisdizione del Giudice tributario . Premessa tale considerazione , si passi ad esaminare il merito della vicenda de qua . Dall'esame dell'ampia documentazione prodotta dalla società addetta alla riscossione dei crediti vantati dalle P.A. opposte convenute , emerge che le notificazioni delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento de qua venissero notificate in modo regolare ; ciò nonostante , risulta , però , che delle venti cartelle esattoriali de quibus , ben sedici risultano essere prescritte . Ed invero , le cartelle esattoriali NN. 09720020027421571/000 , 09720020236653880/000 , 09720050047167339/000 , 09720050266031519/000 , 09720060218930941/000 , 0972007012572592/000 , 09720070240978287/000 , 09720070387313989 , 09720080087787660/000 , 09720080107258224/000 , 09720080158112947/000 , 09720090028574139/000 , 09720090257127202/000 , 09720100102093147/000 e 09720100157361734/000 risultano essere state notificate , rispettivamente , in date 05-04-02 , 06-11-02, 26-03-05, 14-03-06. 30-10-07, 04-05-07, 04-02-08, 01-04-08 , 10-06-08 , 23-09-08, 01-09-08, 16-04-09, 22-09-09, 18-05-09 , 26-04-10 , e 09-08-10 ; orbene , l'intimazione di pagamento opposta , datata 01-03-2016 , veniva notificata all'opponente in data 30-05-2016 (data che riferisce l'opponente e che in alcun modo è stata contestata dalla società di riscossione che non ha fornito l'estratto informatico da cui sia ricavabile l'esatta data di notificazione dell'intimazione di pagamento de qua) e , dunque , oltre il termine quinquennale prescrizione previsto dall'art. 28 della Legge N. 689/1981 per la riscossione dei crediti della P.A. derivanti da sanzioni amministrative (il termine diviene decennale solo qualora alla base della procedura esecutiva vi sia un titolo esecutivo rappresentato da una sentenza passata in giudicato) : dunque , i crediti vantati dalle P.A. opposte convenute , portati dalle summenzionate cartelle esattoriali , risultano essere prescritti e , quindi , non può che

dichiararsi l'inefficacia della intimazione di pagamento opposta limitatamente alle stesse . Per quanto concerne , invece , le cartelle esattoriali NN. 09720110210938310/000 , 09720110228359230/000 , 09720110260341425/000 e 09720120306947647/000 esse risultano essere state regolarmente notificate all'opponente così come da documentazione prodotta dalla società di riscossione opposta (documentazione che chi scrive ritiene sufficiente ed idonea ai fini probatori) ; inoltre , va osservato che per esse non è configurabile l'intervenuta prescrizione , non essendo trascorso fra le date di notificazione delle stesse e la data di notificazione dell'intimazione di pagamento il termine quinquennale prescrizionale . Va osservato , ancora , in merito all'eccezione concernente l'illegittimità della maggiorazione applicata sull'importo originario della sanzione amministrativa , che , pur volendola prendere in considerazione , risulta essere non fondata . Ed invero , gli articoli di riferimento sono l'art. 202 , 204 , 206 del c.d.s. , nonché l'art. 27 della Legge N. 689/1981 . Orbene , il legislatore stabilisce (art. 202 del c.d.s.) che il destinatario del verbale di infrazione del c.d.s. può avvalersi del pagamento in misura ridotta , versando la somma al minimo edittale nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza del titolo esecutivo ; nel caso il pagamento avvenga dal sessantunesimo giorno in poi , l'importo della sanzione duplica ; qualora il destinatario del verbale , abbia opposto in sede amministrativa l'atto , ed il Prefetto abbia rigettato il ricorso ed abbia emesso ordinanza-ingiunzione , la duplicazione verrà operata dall'Autorità prefettizia che andrà ad ingiungere il pagamento di un importo pari al doppio del minimo edittale ; dunque , si evince facilmente dalla lettura degli artt. 202 e 204 del c.d.s. , che l'ordinanza-ingiunzione prefettizia consegue ad un verbale opposto e riporta lo stesso importo che il trasgressore dovrebbe pagare se non avesse opposto il verbale e non lo avesse pagato nel termine di sessanta giorni . Pertanto , il verbale costituisce un titolo esecutivo allo stesso modo di un'ordinanza-ingiunzione . Tenendo presente questa equazione , si comprende anche la portata dell'art. 206 del c.d.s. , articolo con cui viene disciplinata la riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative da parte della P.A. : il legislatore , infatti , stabilisce che se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli artt. 202 e 204 (rispettivamente verbale non opposto ed ordinanza-ingiunzione) , la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della legge N. 689/1981 ; orbene , quest'ultimo articolo prevede che può applicarsi sull'importo duplicato per il mancato pagamento in misura ridotta , un interesse del 10% per ogni semestre , per tutta la durata del termine quinquennale prescrizionale . Può concludersi che , alla luce della summenzionata normativa , la riscossione della sanzione derivante da un verbale non opposto e la riscossione della somma ingiunta con l'ordinanza prefettizia sono regolamentate dalla stessa norma contenuta dall'art. 206 del c.d.s. . E diversamente non potrebbe essere , in quanto si arriverebbe all'assurda conclusione che il fenomeno della maggiorazione ,

fenomeno che riveste il carattere di sanzione aggiuntiva , che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale (Corte Cost. n.308/1999) previsto dall'art.27 della Legge N. 689/1981 , coinvolgerebbe solo il verbale opposto divenuto ordinanza-ingiunzione , e non anche il verbale non opposto , o viceversa . Alla luce di tali considerazioni , l'opposizione va in parte accolta con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alle cartelle esattoriali NN. 09720020027421571/000 , 09720020236653880/000 , 09720050047167339/000 , 09720050266031519/000 , 09720060218930941/000 , 0972007012572592/000 , 09720070240978287/000 , 09720070387313989 , 09720080087787660/000 , 09720080107258224/000 , 09720080158112947/000 , 09720090028574139/000 , 09720090257127202/000 , 09720100102093147/000 e 09720100157361734/000 , e con conferma della stessa con riferimento alle cartelle esattoriali NN. 09720110210938310/000 , 09720110228359230/000 , 09720110260341425/000 e 09720120306947647/000 . Infine , per quanto riguarda le spese di causa , esse seguono la soccombenza e si liquidano alla metà come in dispositivo , atteso l'accoglimento parziale "sbilanciato" , nel senso che sedici cartelle esattoriali sono risultate prescritte , e solo quattro sono risultate validamente formate ed emesse , atteso il valore della causa , attesa l'attività svolta , l'assenza della fase istruttoria , ed il DM n. 55/14 ; esse , inoltre , si pongono a carico delle convenute opposte in solido fra loro per il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione , in forza del quale "se è vero che l'esattore agisce su richiesta dell'ente impositore , ponendo in essere atti dovuti , tale circostanza rileva solo nei rapporti interni , mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido" (Cass. sen. n. 8496/2016 ; Cass. sen. n.17502/2016) ; si compensano per la restante parte .

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Iasimone Luigi contro Roma Capitale , il Comune di Fiumicino , il Comune di Pontassieve e Rignano sull'Arno , la Prefettura di Viterbo , il Comune di Pisa , nonché Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. , ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:

1. accoglie in parte l'opposizione , e per l'effetto , dichiara l'inefficacia dell'intimazione di pagamento recante il N. 09720169014413742/000 con conseguente parziale annullamento delle cartelle esattoriali NN. 09720020027421571/000 , 09720020236653880/000 , 09720050047167339/000 , 09720050266031519/000 , 09720060218930941/000 , 0972007012572592/000 , 09720070240978287/000 , 09720070387313989 , 09720080087787660/000 , 09720080107258224/000 , 09720080158112947/000 , 09720090028574139/000 , 09720090257127202/000 , 09720100102093147/000 e 09720100157361734/000 , e

con conferma della stessa intimazione di pagamento con riferimento alle cartelle esattoriali NN. 09720110210938310/000 , 09720110228359230/000 , 09720110260341425/000 e 09720120306947647/000; 3. condanna i convenuti opposti in solido fra loro al pagamento delle spese di causa , spese che liquida in euro 500,00 per diritti , ed euro 90,00 per esborsi , da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario , oltre accessori di legge ; le compensa per la restante parte .

Roma, li 12/09/17.

IL GIUDICE DI PACE
(Dott.ssa Maria Cristina VITALE)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 2.10.17
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Sabrina Mori



COMUNE DI PISA
Avvocatura Civica

~

Via della Scuola n. 12
56127 PISA

Tel: +0039 050 9711276

Fax: +0039 050 8669127

e-mail: caponi@comune.pisa.it

e-mail: lazzeri@comune.pisa.it

e-mail: g.gigliotti@comune.pisa.it

RELAZIONE

Oggetto: Giudice di pace di Roma. Sentenza n.26573/2017. **Luigi IASIMONE c/ Roma Capitale, Comune di Giumicino, Comune di Pontassieve, Prefettura di Viterbo, Comune di Pisa e Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.** (16c2017)

Con ricorso notificato al Comune di Pisa in data 13/02/2017, il sig. Iasimone proponeva opposizione all'intimazione di pagamento di Equitalia Sud n.09720169014413742000, con sottese n.31 cartelle, convenendo in giudizio vari soggetti, tra cui il Comune di Pisa, quale creditore, e Equitalia Sud s.p.a., poi Equitalia Servizi Riscossione s.p.a., quale società esattrice.

L'attore eccepiva di non aver mai ricevuto al notifica dei verbali di cui alle cartelle, l'intervenuta prescrizione della cartella esattoriale e del diritto alla riscossione del credito vantato dal Comune di Pisa, poiché, a suo dire, lo stesso sarebbe da considerarsi prescritto, *ex lege*, in virtù dell'assenza di atti di interruttivi della prescrizione sia da parte dell'Amministrazione che della società esattrice, nonché dell'avvenuto decorso del termine per far valere il diritto alla riscossione.

La causa costituiva la riassunzione di una causa non iscritta la ruolo dall'attore, nella quale il Comune di Pisa non si è costituito poiché carente di legittimazione passiva.

Infatti, il credito di cui al preavviso di fermo traeva origine nella cartella di pagamento, documento questo emesso da un "agente della riscossione" per la riscossione coattiva di un tributo e/o sanzione, iscritto a ruolo a seguito di un inadempimento del debitore.

Nel caso dispecie, infatti, non erano state pagate alla loro naturale scadenza alcune sanzioni amministrative, emesse per infrazioni al Codice della strada e, pertanto, le stesse erano state iscritte a ruolo, finendo così, per essere soggette alla stessa procedura di riscossione coattiva delle tasse e dei tributi.

Il debito, infatti, una volta maturato, viene iscritto a ruolo, ovvero viene inserito in un elenco formato dal Comune, quale ente creditore, e periodicamente inviato all'agente della riscossione competente per territorio, che svolge poi tutte le attività di riscossione coattiva.

L'agente della riscossione è quindi un vero e proprio "intermediario" tra l'ente creditore e il cittadino debitore, e la cartella esattoriale è il suo strumento operativo primario.

Pertanto, una volta iscritto il debito a ruolo e trasmessi i ruoli all'agente della riscossione, l'ente creditore **non** è responsabile delle attività in seguito espletate. Infatti, i vizi inerenti alla cartella di pagamento, che nulla hanno a che fare con la legittimità del diritto sottostante, in base al quale il riscossore adempie gli obblighi di sua competenza, devono essere contestati all'agente della riscossione e non all'ente creditore. Le contestazioni, infatti, mosse dall'attore erano tutte inerenti all'attività svolta da Equitalia.

Preciso che in data 25/06/1998, il Comune aveva notificato al sig. Iasimone il verbale n. 69400 e questi aveva corrisposto la sanzione, pari a £ 70.150=. Il pagamento, in misura ridotta, era tardivo (cioè oltre il termine di sessanta giorni); pertanto il verbale venne trasmesso alla società di riscossione per il recupero.

Con sentenza n. 26573/2017, il Giudice di pace di Roma ha accolto l'opposizione dichiarando l'inefficacia dell'intimazione di pagamento, poiché alcune cartelle esattoriali (tra cui quella relativa al credito vantato dal Comune di Pisa) erano prescritte.

Ha, altresì, chiarito, in base a due recentissime sentenze della Cassazione (Cass.n.8496/2016 e Cass.n.17502/2016) che hanno mutato l'orientamento già consolidato, *“se è vero che l'esattore agisce su richiesta dell'ente impositore, ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni, mentre rispetto all'opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido”*.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione, successore ex lege di Equitalia, ha corrisposto interamente le spese legali. Ha, pertanto chiesto al Comune di Pisa di voler corrisponderle la sua parte, pari a € 117,08=.

Il funzionario p.o.

Avv. Gloria Lazzeri

Sabrina Ghilli

PROT. 100353 27/4/17

Da: <LAZ.contenzioso@pec.agenziaiscossione.gov.it>
 A: <comune.pisa@postacert.toscana.it>
 Data invio: lunedì 27 novembre 2017 10:21
 Allega: Segnatura.xml; SENTENZA.pdf; CALCOLO SENT.26573_17.pdf
 Oggetto: 2017-ADER/SC-1894652(4) LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE AL 9720171473 - Giudice di pace - ROMA - IASIMONE LUIGI - SMNLGU46E311130Z - Sentenza 26573/2017

Gentile Avvocato,

La informiamo che si è provveduto alla richiesta, presso la competente struttura della Dir. Reg. Lazio, tramite bonifico a Lei intestato, del pagamento delle somme liquidate nella sentenza riportata in oggetto.

Pertanto, in relazione a quanto sopra, valendo la stessa come dichiarazione di disponibilità al pagamento della scrivente società e messa in mora del creditore, non potrà darsi seguito ad azione esecutiva in danno della scrivente società, secondo correttezza e principio di buona fede. Si chiede che ogni comunicazione in riscontro alla presente sia effettuata all'indirizzo mail dello scrivente, laz.amministrazione.monitoring@contenzioso@agenziaiscossione.gov.it e semmara.torsello@agenziaiscossione.gov.it senza cambiare l'oggetto, al fine di immediato riscontro.

Si comunica che l'indirizzo pec istituzionale è il seguente :

proloco@pec.agenziaiscossione.gov.it

Si comunica inoltre all'Ente creditore (ROMA CAPITALE - COMUNE DI FIUMICINO - COMUNE DI PISA - PREFETTURA DI VITERBO - COMUNE DI PONTASSIEVE - COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO), che ci legge in conoscenza dell'avvenuto pagamento al fine di evitare la duplicazione dello stesso.

La presente vale anche come richiesta all'ente condannato in solido, per il rimborso in favore dell'ADR della quota di propria spettanza, pari a ? 117,08 , secondo le seguenti modalità.

Agenzia delle Entrate Riscossione

C.F. e P. IVA: 13756881002

IBAN: IT96 W 03069 03201 100000066501

specificando quale causale del bonifico "Rimborso quota parte ente creditore sen. n. 26573/17 RG.19157/17 , spese di lite".

RingraziandoLa per la collaborazione, Le invio cordiali saluti.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Segnatura><Intestazione><Identificatore><CodiceAmministrazione>ADER</CodiceAmministrazione>
-11-
27</DataRegistrazione></Identificatore><Origine><IndirizzoTelematico>LAZ.contenzioso@pec
TERRITORIALE SUD</Denominazione><UnitaOrganizzativa><Denominazione>DIREZIONE
REGIONALE
LAZIO</Denominazione><UnitaOrganizzativa><Denominazione>CONTENZIOSO
REGIONALE
LAZIO</Denominazione><Persona><Nome>ROBERTO</Nome><Cognome>ANGELUCCI</C
delle Entrate -
Riscossione</Denominazione></AOO><Mitente><Origine><Oggetto>LIQUIDAZIONE
SPESE DI LITE AL 9720171473 - Giudice di pace - ROMA - IASIMONE LUIGI -
SMNLGU46E311130Z - Sentenza 26573/2017 </Oggetto><Classifica><Denominazione>11/04
- Altre
Comunicazioni</Denominazione><Livello>11</Livello><Livello>04</Livello><Classifica><N
DEGLI UFFIZI I - 56100 Pisa (PI) -
</Denominazione><IndirizzoPostale><Denominazione>COMUNE DI
PISA</Denominazione><Persona><Denominazione></Persona></Destinatario>
19 - 00193 ROMA (ROMA) -</Denominazione><IndirizzoPostale><Denominazione>Summa
Rosanna</Denominazione><Persona><Denominazione></Persona></Destinatario>
nome="SENTENZA.pdf"><TitoloDocumento>SENTENZA.pdf</TitoloDocumento><Classifica
- Altre
Comunicazioni</Denominazione><Livello>11</Livello><Livello>04</Livello><Classifica><N
nome="CALCOLO SENT.26573_17.pdf"><TitoloDocumento>CALCOLO
SENT.26573_17.pdf</TitoloDocumento></Documento><Allegato><Note>#ALLEGATI:CAL
SENTENZA#</Note></Descrizione></Segnatura>
```

lunedì
27.11.17
Op

26573/17

PAGAMENTO IN FAVORE DI:
AVV. GIOVANNI FARAGASSO

[illegible]

	Competenze	€	500,00
	15,00%	€	75,00
	Spese imponibili	€	-
	15,00%	€	-
	Diritto ed Onorari	€	500,00
	Spese Imponibili	€	-
	Totale Spese Generali 15,00%	€	75,00
		€	575,00
	INTERESSI	€	-
	Cassa Nazionale Avvocati (CPA)	4%	€ 23,00
			€ 598,00
	Iva	22%	€ 131,56
			€ 729,56
	Spese esenti art. 15 d.p.r. 633/72	€	90,00
	TOTALE	€	819,56
	Ritenuta	20%	€ 115,00
	Totale Importo da Pagare	€	704,56

Roma, 27/11/2017

[illegible]